



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino"

Via Matteotti, 29 – 20020 ARESE (MI)

Tel: 02 93583161

C.F.- Part. IVA 93508760159 – C.M. MIPS340002

e-mail uffici: liceoarese@liceofalcbors.it - PEC: mips340002@pec.istruzione.it



Linee guida della Valutazione

Anno Scolastico 2020/2021

1 - Verifica e Valutazione

1.1 - Principi Generali, Verifica e Valutazione

La valutazione, momento importantissimo del lavoro scolastico, si ispira a criteri di corresponsabilità, coerenza, trasparenza e rispetto delle finalità dell'Istituto e si articola:

- ✓ **nella fase iniziale**, come verifica/valutazione diagnostica, per **definire il livello di partenza** del singolo allievo e della classe e progettare il percorso formativo;
- ✓ **nella fase intermedia**, come verifica/valutazione formativa, per dare al docente e agli studenti immediati **riscontri su** quanto sia vicino/lontano il **conseguimento degli obiettivi perseguiti**;
- ✓ **nella fase finale**, come verifica/valutazione sommativa, per **evidenziare i risultati conseguiti** dagli studenti in termini di conoscenze e competenze, e per fare il **bilancio della progettazione** didattica;

Per la **programmazione delle verifiche**, i docenti si rifanno ai seguenti principi:

- ✓ **coerenza** della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe;
- ✓ **adeguata distribuzione** delle prove nel corso dell'anno scolastico;
- ✓ **varietà** della tipologia di verifica, al fine di valutare meglio le competenze acquisite dagli studenti.

Per una **valutazione funzionale** alla realizzazione del processo didattico-educativo i docenti stabiliscono quanto segue:

- ✓ **La valutazione deve tendere alla autovalutazione**, cioè deve mettere lo studente nella condizione di diventare pienamente consapevole dei propri punti di forza e di debolezza.
- ✓ **La valutazione è di processo e di prodotto**: non si valuta solo il risultato di apprendimento, avulso dal contesto nel quale è stato conseguito, ed indipendentemente dal livello di entrata della competenza, bensì l'incremento di competenza realizzato rispetto al livello di ingresso.
- ✓ **La valutazione è di competenza**: le valutazioni delle conoscenze sono strumentali all'accertamento del possesso di una competenza.
- ✓ I **criteri di valutazione** devono essere esplicitati alla classe, pubblicati sul sito scolastico unitamente agli obiettivi, in modo che lo studente partecipi più consapevolmente e attivamente al processo didattico.
- ✓ Le **valutazioni** devono essere **sostenute** da un **giudizio motivato**.
- ✓ La **comunicazione** della valutazione delle prove deve essere la più tempestiva possibile, così da consentire agli studenti e alle famiglie una percezione precisa del livello di preparazione raggiunto e un costante ed efficace autocontrollo del processo formativo.
- ✓ I **voti** vengono inseriti dal docente sul **registro elettronico** corredati di materia, data, peso percentuale, tipologia (orale, scritto, grafico, pratico) e descrizione.

Con delibera nr.21 del 16/06/2016, il Collegio dei Docenti ha deciso di assegnare **il voto unico in tutte le materie** al termine di ciascun periodo didattico, eliminando la distinzione tra voto scritto e voto orale. Resta stabilito, ovviamente, che **i voti riportati in pagella devono basarsi su un adeguato numero di verifiche diversificate** - scritte (se previste), orali, grafiche e/o pratiche (se previste) - deciso da ciascun dipartimento e comunicato negli **allegati consultabili al seguente link: docenti>didattica>griglie di valutazione**.

1.2 - Griglie di Valutazione

Nell'assegnazione del voto sono utilizzati solo i **voti interi** e i **mezzi voti**. L'esito di prove oggettive misurate in punteggi diversi da 100 deve essere convertito e comunicato secondo la seguente tabella:

Valutazione su 100			Valutazione su 100		
%	voto		%	voto	
10	1	insufficienza molto grave	65	6.5	più che sufficiente
20	2		70	7	discreto
30	3		75	7.5	
35	3.5	insufficienza grave	80	8	buono
40	4		85	8.5	
45	4.5		90	9	ottimo
50	5	insufficiente	95	9.5	
55	5.5		100	10	
60		6	sufficiente		

Per quanto riguarda l'insegnamento della **religione cattolica** e dell'attività alternativa la valutazione è formulata mediante i seguenti giudizi:

- Gravemente Insufficiente (GI)
- Insufficiente (I)
- Sufficiente (S)
- discreto (d)
- Buono (B)
- Distinto (D)
- Ottimo (Ot)

Sul sito del Liceo al link "**Griglie di Valutazione**" ([docenti>didattica>griglie di valutazione](#)) è possibile consultare le griglie di valutazione utilizzate da ogni singolo dipartimento per l'anno scolastico in corso.

Il voto di comportamento, distinto dalla valutazione del profitto, **concorre** però **nel triennio alla determinazione della media dei voti**, così come stabilito dal nuovo Regolamento sulla Valutazione degli Studenti, approvato dal Consiglio dei ministri in data 28/05/09. Esso è assegnato sulla base di criteri stabiliti e approvati con delibera del Collegio Docenti del **29/04/2020** che tengono in considerazione i seguenti indicatori:

A) Assiduità nella frequenza e impegno

- Mancato rispetto degli impegni e scarsa assiduità (6)
- Rispetto degli impegni non sempre puntuale (7)
- Complessivo rispetto degli impegni condivisi (8)
- Pieno rispetto degli impegni (9)
- Impegno serio e costante, e puntualità (10)

B) Interesse e Partecipazione

- Disinteresse per le varie discipline (6)
- Limitato interesse e partecipazione discontinua alle attività scolastiche (7)
- Interesse e partecipazione non sempre costanti (8)
- Interesse e partecipazione alle attività scolastiche (9)
- Vivo interesse, partecipazione attenta e puntuale con contributi e approfondimenti personali (10)

C) Adempimento consegne scolastiche

- Scarso adempimento delle consegne scolastiche (6)
- Adempimento irregolare e saltuario delle consegne scolastiche (7)
- Adempimento selettivo delle consegne scolastiche (8)
- Adempimento delle consegne scolastiche (9)
- Serio e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche (10)

D) Collaborazione e capacità di imparare nella didattica a distanza

- Mancata collaborazione col docente, uso inadeguato dei metodi di apprendimento a distanza (6)
- Collaborazione discontinua, gestione non sempre corretta dei tempi e delle informazioni nell'apprendimento a distanza (7)
- Atteggiamento complessivamente collaborativo, con incertezze nella gestione dei tempi e delle informazioni (8)
- Buona gestione del tempo e delle informazioni, buon utilizzo delle risorse digitali (9)
- Ottima autonomia e responsabilità nella gestione del lavoro da remoto, impiego efficace delle risorse digitali (10)

E) Condotta

- Gravi infrazioni al regolamento scolastico con conseguente allontanamento dalla comunità scolastica (6)
- Infrazioni al regolamento scolastico e alle regole relative alla privacy e alla sicurezza nel web punite con note e/o provvedimenti disciplinari, quali ammonizioni scritte, allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo breve e/o richiami scritti della Presidenza (7)
- Disturbo della lezione con richiami verbali e/o 1/2 note disciplinari e/o richiamo/i scritto/i da parte del coordinatore di classe (8)
- Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica (9)
- Pieno e convinto rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica come luogo di crescita e formazione (10)

Il 5 comporta la non ammissione alla classe successiva e/o la non ammissione all'Esame di Stato e viene assegnato come **conseguenza di comportamenti di particolare gravità** per i quali il Regolamento d'Istituto o lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ex- Dpr. 249/1998, come modificato dal Dpr. 235/2007 e chiarito dalla Nota Prot. N. 3692/PO del 31/07/2008, preveda irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per i periodi superiori a 15 gg.

1.3 - Criteri per gli scrutini di giugno

Al fine di assicurare **omogeneità** nelle decisioni di competenza **dei Consigli di Classe** ma nel **rispetto dell'autonomia decisionale** dei Consigli stessi, il Collegio Docenti, con delibera del 15/01/2011, assume i seguenti criteri per la valutazione degli allievi negli scrutini finali:

- possibilità degli alunni di **raggiungere**, nell'anno scolastico successivo, **gli obiettivi** formativi e di contenuto **delle discipline in cui si riscontrano lacune**;
- valutazione della **differenza tra il livello di partenza ed il livello finale**, cioè dell'incremento di competenza effettivamente realizzato;
- **risultati** raggiunti **nelle attività di recupero** organizzate dalla scuola;
- il **permanere di precarietà pregresse** che possono incidere negativamente sul giudizio complessivo;
- impegno e partecipazione nello studio e nella frequenza.

Sulla base della delibera del Collegio Docenti in data 21/05/2019, dopo un'attenta valutazione dei parametri precedentemente indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di Classe assegna i voti determinando i seguenti esiti:

- A. Ammissione alla classe successiva.** Se nello scrutinio di giugno, esaminata la situazione globale dell'allievo, lo studente ha conseguito votazioni sufficienti in tutte le materie, si delibera

l'ammissione alla classe successiva.

- B. **Non ammissione alla classe successiva.** Tale esito è determinato dalla presenza di insufficienze gravi o diffuse e dalla convinzione del Consiglio di Classe che tali lacune non possano essere sanate in pochi mesi. Più precisamente, si procederà alla non ammissione alla classe successiva in presenza di 3 insufficienze, due delle quali gravi (4, 4, 5), oppure in presenza di 4 o più insufficienze. Costituiscono un'aggravante eventuali precarietà che si protraggano per più anni.
- C. **Sospensione del giudizio.** Per quegli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e che non abbiano riportato immediatamente un giudizio di non promozione, si sospende il giudizio. In questo caso il Consiglio di Classe, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, emetterà il giudizio definitivo di ammissione o non ammissione all'anno successivo, previa verifica del recupero o meno delle difficoltà evidenziate nel mese di giugno. Vengono inoltre stabiliti e comunicati alle famiglie modalità e tempi delle attività di recupero che si terranno nel mese di giugno/luglio.

1.4 - Criteri per gli scrutini relativi al saldo del debito formativo

Il Consiglio di Classe esamina gli esiti delle prove di verifica effettuate nella sessione dedicata al saldo del debito formativo, e nel rispetto di quanto previsto dal DM 80/2007 e dall'OM 92/2007 (in particolare art.8), adotta i seguenti ulteriori criteri:

- **In caso di raggiunta sufficienza in tutte le discipline,** l'alunno è dichiarato ammesso alla classe successiva, con l'assegnazione del relativo credito scolastico (classi terze e quarte).
- **In caso di permanenza di materie con insufficienza,** al fine di deliberare l'ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe effettuerà una valutazione complessiva circa la possibilità per lo studente di recuperare le carenze e migliorare ulteriormente nel corso dell'anno successivo. In questo caso verrà comunicato alla famiglia che lo studente non ha ancora raggiunto la piena sufficienza.
- **Si procederà alla non ammissione alla classe II** in presenza di numerose insufficienze.
- **Si procederà alla non ammissione alle classi III, IV, V** in presenza di più insufficienze, oppure di 1 insufficienza grave in materia d'indirizzo, oppure di 1 insufficienza reiterata e senza miglioramenti rispetto a giugno.

1.5 - Assegnazione credito scolastico e formativo

Per le classi del triennio, al termine dello scrutinio, si procede all'assegnazione di un punteggio relativo al credito scolastico che, sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di partenza per l'Esame di Stato. La media dei voti conseguiti (compreso il voto di comportamento) inserisce automaticamente l'alunno in una fascia di punteggio predefinita a livello nazionale e gli conferisce automaticamente il punteggio più basso.

Sempre sulla base della media dei voti, si assegna il punteggio minimo di credito scolastico anche nei casi in cui lo studente sia stato promosso allo scrutinio di settembre pur senza aver raggiunto la sufficienza in tutte le discipline;

MEDIA DEI VOTI	FASCE DI CREDITO III ANNO	FASCE DI CREDITO IV ANNO	FASCE DI CREDITO V ANNO
$M < 6^*$	-----	-----	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Per quanto riguarda l'**Esame di Stato del corrente anno scolastico**, l'OM 53 del 3/03/2021 stabilisce che il credito scolastico è attribuito fino a **un massimo di sessanta punti**. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente **delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A** della suddetta ordinanza.

Proprio nell'ottica di una valutazione formativa e vista l'eccezionalità dell'attuale momento, i docenti del Liceo hanno sentito la necessità di rivedere i criteri e i parametri per l'assegnazione del credito. Nel **Collegio dei Docenti del 29 aprile 2020**, hanno elaborato e approvato il seguente schema, modificato in seguito nel **Collegio dei docenti del 16 febbraio 2021**.

Infine, i **parametri necessari** all'attribuzione dovranno essere

- **3 su 6, se lo studente si avvale** dell'insegnamento della Religione Cattolica;
- saranno invece **2 su 5 se lo studente non si avvale**.

PARAMETRI	CRITERI DI ATRIBUZIONE
1. Rispetto degli impegni	non aver avuto richiami scritti da parte della Presidenza
2. Interesse e impegno	attribuiti a maggioranza
3. Giudizio positivo dell'insegnante di Religione Cattolica	solo per gli avvalentisi
4. Partecipazione per almeno 6 ore alle attività di progetto extracurricolari (con certificazione interna)	Gli attestati della partecipazione al corso e/o all'attività verranno rilasciati dal docente responsabile del corso
5. Credito formativo (con certificazione esterna) <i>N.B: La certificazione potrà essere attestata per attività svolte in presenza o on line, anche durante l'estate 2020, e potrà essere inviata anche tramite mail da parte dell'ente certificatore</i>	<p>Attività culturali, artistiche e ricreative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stage linguistici all'estero; certificazioni esterne di lingue; - frequenza di corsi e laboratori di arte, musica o strumento, danza ecc. - soggiorni all'estero che prevedono la frequenza di corsi (per le lingue: con certificazione indicante il livello di competenza raggiunto secondo un sistema ufficiale di standardizzazione: quadro di riferimento europeo oppure livello principiante, elementare, intermedio, avanzato); certificazioni rilasciate da università attraverso esami e/o corsi online. - cori, bande ecc. <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività continuative svolte per associazioni, enti ecc. <p>Volontariato, solidarietà e cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di catechismo, assistente presso campi estivi/oratori ecc. <p>Sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività svolta a livello agonistico oppure attività sportive che prevedono un esame finale.
6. Media aritmetica	≥ 0,5

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere consegnata entro il 15 maggio e deve comprendere un'attestazione proveniente dalle associazioni, dalle istituzioni o dagli enti presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. I Consigli di Classe procedono quindi alla valutazione dei crediti formativi sulla base dei criteri

sopraindicati. Tuttavia, nel caso in cui le attività di formazione non fossero ancora concluse o l'ente non avesse ancora provveduto all'emissione dell'attestato, lo studente potrà autocertificare tali esperienze sempre entro la data del 15 maggio e provvedere a consegnare la certificazione entro il 31 maggio.

2. – NORME che regolano la VALIDITA' dell'anno scolastico

Per quanto riguarda la validità dell'anno scolastico, si riporta l'art. 14 c.7 del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione): *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a 33 settimane.

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta pertanto la frequenza di almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato.

Per le classi del biennio del Liceo Scientifico e Linguistico:

- il numero di ore settimanali è pari a 27;
- il numero di ore annue è 891 (27 x 33 settimane);
- il numero di assenze consentite è pari a 223 ore (25% totale), 215 per gli alunni che non si avvalgono dell'ora di Religione/Attività alternativa.

Per le classi del triennio del Liceo Scientifico e Linguistico:

- il numero di ore settimanali è pari a 30;
- il numero di ore annue è 990 (30 x 33 settimane);
- il numero di assenze consentite è pari a 248 ore (25% totale), 240 per gli alunni che non si avvalgono dell'ora di Religione/Attività alternativa.

Il DPR 22/06/2009, n. 122 determina anche che “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino**, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. “

A questo riguardo il Collegio docenti del 6 novembre 2018 con delibera nr.7 ha deciso che tali deroghe sono previste nei casi di:

- assenze per gravi motivi di salute documentati con certificazione medica su carta intestata;
- assenze per gravi e comprovati motivi di famiglia;
- assenze per terapie e/o cure programmate;
- rientro nel paese di origine per motivi seri, documentati e valutati dal Consiglio di Classe;
- partecipazione ad attività artistiche, musicali e sportive agonistiche ad alto livello promosse da enti riconosciuti dal MIUR.

Le attività conteggiate come presenze sono:

- partecipazione ad attività organizzate e/o approvate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti rientranti nel POF, stage, mobilità studentesca, partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali);
- attività studentesche autorizzate (assemblee di classe, di Istituto, Consulta provinciale, ecc.);

- partecipazione ad attività di orientamento;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna, a concorsi (es. certificazione di lingua straniera, test di ammissione a corsi universitari).

Infine, sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate;
 - uscite in anticipo;
 - assenze saltuarie per motivi vari: personali, familiari, di salute se non documentate da certificazioni mediche consegnate al coordinatore.
-

